



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 10/11/2022

Numero 93

Supplemento n. 2

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: LUIGI FERDINANDO NAZZARO

SOMMARIO

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1048

Decadenza del Consiglio di amministrazione di A.T.E.R. del comune di Roma e commissariamento della stessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della legge regionale n. 30/2002.Pag. 3

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1048

Decadenza del Consiglio di amministrazione di A.T.E.R. del comune di Roma e commissariamento della stessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della legge regionale n. 30/2002.

OGGETTO: Decadenza del Consiglio di amministrazione di A.T.E.R. del comune di Roma e commissariamento della stessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della legge regionale n. 30/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero di concerto con il Vicepresidente Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare gli articoli 48, comma 3, lettera f) e 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4, della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della citata l.r. n. 30/2002, il quale dispone che il Consiglio di amministrazione delle A.T.E.R. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*", in particolare l'articolo 34 rubricato "*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*";

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 28 luglio 2017, concernente: "*anticipazione di liquidità ai sensi del paragrafo 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., al fine di consentire l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255 pari a euro 60.033.384,68 a favore dell'ATER del Comune di Roma*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 25 giugno 2019, concernente: "*Piano di risanamento 2019-2023 A.T.E.R. del comune di Roma. Definizione delle direttive in merito al conferimento del patrimonio di proprietà degli enti gestori non ricompreso nell'edilizia residenziale pubblica a fondi regionali di gestione del credito e in merito alla predisposizione dei piani di alienazione di immobili di pregio di edilizia residenziale pubblica*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. T00166, avente ad oggetto "*Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 aprile 2021, n. T00089, concernente: "*Nomina dei componenti e costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma*";

VISTA la decisione della Giunta regionale n. DEC33 del 13 luglio 2021, concernente: "*Atto di indirizzo in merito alla proposta dell'ATER del Comune di Roma relativa all'immobile di proprietà regionale sito in Roma, via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 7 dicembre 2021, concernente: "*anticipazione di liquidità ai sensi del paragrafo 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., a favore dell'ATER del Comune di Roma*";

PREMESSO CHE

A.T.E.R. del comune di Roma nel 2016, ha proposto domanda di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione") dei ruoli, ai sensi della L. n. 225/2016, per far fronte al debito aziendale pari a € 556 milioni per ICI ed altre partite non corrisposte;

l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli prevedeva la possibilità di dilazionare il debito residuo al massimo in 5 rate, di cui 3 da soddisfare con scadenze differite nel corso del 2017, per importo pari al 70% del dovuto (prima rata luglio 2017) e la restante parte entro settembre 2018;

al fine di consentire il puntuale pagamento della prima delle n. 5 rate connesse alla adesione della cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, il Direttore Generale pro tempore, ha richiesto l'intervento della Regione Lazio in forma di anticipazione di liquidità ai sensi del paragrafo 5.5 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, per un importo di € 60.033.384,68;

la Regione Lazio ha concesso tale anticipazione di liquidità pari ad € 60.033.384,68, con DGR n. 462 del 28 luglio 2017, pagando in nome e per conto di A.T.E.R. parte della prima rata della definizione agevolata, in scadenza al 31 luglio 2017;

la situazione finanziaria dell'Ente e lo stato di attuazione del programma di dismissione e valorizzazione non hanno consentito il rispetto integrale e puntuale dei pagamenti nelle scadenze previste e pertanto per effetto del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, l'A.T.E.R. del comune di Roma ha aderito alla c.d. "rottamazione ter" per rimborsare il debito residuo emerso dalla c.d. prima rottamazione (€ 186,1 mln) in un massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due pari al 10% delle somme complessivamente dovute e le restanti 16, tutte di pari importo con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino all'anno 2023;

una prima azione di rientro del debito a carico dell'azienda ha visto la parziale definizione del debito v/Regione – scaturito dalla anticipazione di liquidità di cui alla DGR n. 462/2017 – tramite la cessione del credito vantato

dall'azienda nei confronti di Roma capitale, operazione effettuata con DGR n. 288 del 14 maggio 2019, e la residua parte del debito dell'Azienda è successivamente rientrato in un piano di rateizzazione, accordato ai sensi dell'art. 64, commi 10 ter e 10 quater della l.r. 17 febbraio 2005 n. 9 e della DGR n. 244 del 12 maggio 2020;

VISTO CHE la generale situazione di difficoltà economico-finanziaria ha comunque portato A.T.E.R. del comune di Roma a predisporre una puntuale attività di ricognizione e analisi in tutti i settori dell'Azienda finalizzata alla individuazione di interventi atti al risanamento aziendale, al rilancio delle attività e dei programmi ed al rientro dal debito ICI accumulatosi negli anni;

PERTANTO

con deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 25 giugno 2019, concernente: "*Piano di risanamento 2019-2023 A.T.E.R. del comune di Roma. Definizione delle direttive in merito al conferimento del patrimonio di proprietà degli enti gestori non ricompreso nell'edilizia residenziale pubblica a fondi regionali di gestione del credito e in merito alla predisposizione dei piani di alienazione di immobili di pregio di edilizia residenziale pubblica*", la Regione Lazio ha preso atto del Piano di risanamento 2019-2023, presentato dall'A.T.E.R. del comune di Roma, con il quale l'Azienda individua le azioni da porre in essere per la risoluzione strutturale dell'indebitamento e il ripristino dell'equilibrio economico;

sulla base della strategia aziendale e in coerenza con gli obiettivi, in maniera indicativa e non esaustiva il Piano di risanamento ha previsto:

- la valorizzazione del patrimonio residenziale e non e la destinazione dei relativi introiti per il risanamento aziendale e per le attività di nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e risanamento;
- il potenziamento e il rilancio dell'attività edificatoria con l'avvio della realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica come risposta immediata al Piano di Emergenza Abitativa di Roma Capitale a valere anche su fondi Regionali residui, economie e residui perenti;
- il potenziamento delle attività di recupero crediti attraverso la *Due Diligence* e impiego di nuovi strumenti tra i quali ad esempio l'istituto della mediazione creditizia e la riscossione mediante ruoli ai sensi della Legge regionale n. 36/1996;
- l'utilizzo, consentito in analogia all'articolo 195 del decreto legislativo 267/2000, in termini di cassa delle entrate vincolate, da reintegrare nei termini di legge, per il finanziamento delle rate conseguenti alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente di riscossione;
- il rafforzamento dei livelli di controllo, trasparenza e di legalità attraverso l'introduzione di Audit aziendale con finalità formativa, analisi dei processi aziendali e del rischio tra cui in *primis* quello manutentivo;

tra le azioni individuate con il Piano di risanamento, considerate necessarie al reperimento del fabbisogno e onorare il debito "rottamato", sono ricomprese, tra l'altro:

- la dismissione del patrimonio A.T.E.R., ricomprendendo in questo anche la sede storica di Lungotevere Tor di Nona 1, riferito agli alloggi sfitti nelle zone di pregio e ai locali commerciali mediante conferimento di tale quota del patrimonio disponibile ad apposito soggetto pubblico qualificato nella gestione del risparmio;
- la previsione di alienazione degli alloggi ERP considerati di pregio individuati sulla base del metodo applicativo dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che

anche in ragione delle complesse attività previste dal Piano di risanamento 2019-2023, di cui alla DGR n. 410/2019, e in special modo in riferimento all'operazione di dismissione della sede storica di Lungotevere Tor di Nona 1 e alla conseguente necessità di individuarne una nuova, a seguito di formale proposta di acquisto trasmessa dall'A.T.E.R. del comune di Roma, con decisione DEC33 del 13 luglio 2021, concernente "*Atto di indirizzo in merito alla proposta dell'ATER del Comune di Roma relativa all'immobile di proprietà regionale sito in Roma, via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13*", la Giunta regionale ha deciso di avviare la procedura di valorizzazione e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà regionale di Via Maria Adelaide n. 11/14 angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13, rimettendo alle competenti Direzioni regionali la individuazione delle modalità e delle verifiche di fattibilità;

l'imminente scadenza della rata inclusa nel piano di pagamento della "*Rottamazione-ter*", a cui in precedenza l'A.T.E.R. del comune di Roma aveva aderito, fissata entro la fine dell'anno 2021 e il dilatamento temporale

del completamento delle procedure previste nel Piano di risanamento dell'Azienda, di cui alla DGR n. 410/2019, fra le quali la dismissione della sede di rappresentanza attuale di Lungotevere Tor di Nona 1, strettamente connessa alla tempistica di definizione dei lavori ed all'operatività della nuova sede individuata dalla DEC33/2021, ha determinato la concessione con DGR n. 888/2021 di un'anticipazione di liquidità pari a euro 34.000.000,00 a favore dell'Azienda, ai sensi del paragrafo 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire la necessaria liquidità tale da rispettare la scadenza della rata fiscale riferita alla citata definizione agevolata ed evitare il ripristino del debito originario comprensivo di sanzioni ed interessi e quindi vanificare i benefici economici dati dalla stessa definizione agevolata;

CONSIDERATO CHE

la Regione Lazio con nota prot. n. 661537 del 5 luglio 2022, richiamando quanto disposto dalla DGR n. 888/2021 circa la concessione dell'anticipazione di liquidità atta a "*consentire il superamento delle criticità di liquidità che caratterizzano la gestione dell'ente in questione nonché il pagamento della rata riferita al debito fiscale contratto dallo stesso a seguito dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255*", chiede all'Azienda:

- di riscontrare sollecitamente la nota INAIL del 30 giugno 2022, con la quale il potenziale acquirente della sede di Lungotevere Tor di Nona chiede all'Azienda espressione dell'impegno alla vendita a pena di archiviazione dell'offerta di acquisto;
- di "concludere le operazioni di trasloco di persone e cose entro e non oltre il 30 settembre";

con la stessa nota è rammentato che l'efficacia della concessione di liquidità è condizionata al diritto di riconoscere alla Regione Lazio di ricevere il rimborso in via prioritaria e privilegiata a valere sui proventi derivanti dalla dismissione dell'attuale sede di rappresentanza di A.T.E.R. del comune di Roma;

è ribadito che il punto 3) della deliberazione n. 888/2021 prevede che "*in caso di inerzia al completamento delle citate procedure di dismissione della sede dell'ATER, l'inadempimento costituisca condizione di risoluzione della concessione di liquidità, con la conseguente decadenza del privilegio e l'immediato obbligo di restituzione*";

ATTESO che con nota trasmessa via PEC in data 4 novembre 2022 indirizzata alla Segreteria del Presidente della Regione Lazio e successivamente da tale Ufficio inviata alla competente Direzione regionale, il Presidente del consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. del comune di Roma, richiamati gli obblighi in capo all'Azienda di compiere le proprie attività conformemente alle direttive emanate dalla Regione, relazione sull'operato dell'Azienda stessa, anche in risposta alla citata nota prot. n. 661537 del 5 luglio 2022;

CONSIDERATO che

suddetta relazione indica puntualmente l'attività commissariale svolta nel periodo precedente alla istituzione del consiglio di amministrazione, con particolare evidenza alle azioni intraprese al fine di dare risoluzione alla situazione di indebitamento e al ripristino dell'equilibrio economico, previste dal Piano di risanamento 2019-2023 di cui alla DGR n. 410/2019;

le attività svolte durante il periodo commissariale hanno così determinato la possibilità di garantire la liquidità necessaria all'Azienda per ottemperare, nei termini stabiliti, al pagamento dei debiti derivanti dall'adesione alla "*rottamazione ter*" e ridurre gradualmente il debito complessivo;

la relazione evidenzia altresì che, dalla nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta con DPRL n. T00089 del 26 aprile 2021, di fatto si è determinata la sistematica impossibilità da parte dell'Azienda di operare nei termini e secondo le direttive della Regione Lazio, mettendo a rischio l'intera tenuta economico-finanziaria dell'Azienda stessa, soprattutto relativamente alla capacità di ottemperare alle ulteriori scadenze della agevolazione fiscale di cui alla "*rottamazione ter*";

in special modo, in riferimento alla complessa attività di valorizzazione della sede dell'Azienda e la esplicita richiesta della Regione Lazio, di cui alla citata nota prot. n. 661537 del 5 luglio 2022, di ottemperare entro tempi determinati alle direttive date dalla DGR n. 888/2021, il Presidente dell'A.T.E.R. del comune di Roma pone in evidenza comportamenti del consiglio di amministrazione che ad oggi non hanno consentito alla Direzione Generale dell'Azienda di procedere a definire con il soggetto individuato l'operazione di vendita della sede di lungotevere Tor di Nona, atteso che ancora ad ottobre 2022, nonostante diverse precedenti sedute

del consiglio di amministrazione, i consiglieri *“provvedevano formalmente a richiedere allo scrivente di inserire all’ordine del giorno l’istituzione di una commissione consiliare sulla vendita della sede centrale”*;

ALTRESI' la relazione del Presidente dell’A.T.E.R. del comune di Roma evidenzia che anche in merito alla valorizzazione del patrimonio extra residenziale è continuamente rinviata da parte del consiglio di amministrazione l’approvazione della delibera di vendita che, anche per quanto previsto dal Piano di risanamento 2019-2023, costituisce una delle azioni in grado di apportare nuove risorse finanziarie all’azienda;

VISTO che le situazioni puntualmente evidenziate nella relazione del Presidente dell’A.T.E.R. del comune di Roma e sinteticamente descritte, impediscono concretamente al perseguimento degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Regione, nonché l’attuazione dei programmi stabiliti, primo fra tutti il Piano di risanamento aziendale e la tenuta economico-finanziaria dell’Azienda;

CONSIDERATO che, l’art. 11-bis del Decreto Legislativo n 118/2011, definisce *“ente strumentale controllato”* l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione detiene una delle seguenti condizioni: a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. Sotto quest’ultimo profilo, appare opportuno precisare come i contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante;

ATTESO CHE

le A.T.E.R. sono enti strumentali controllati dalla Regione, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ed assumono altresì il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare a queste affidato;

ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 della l.r. n. 30/2002, il consiglio di amministrazione è responsabile dell’attività complessiva dell’azienda e del rispetto delle direttive regionali;

la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera f) della l.r. n. 30/2002 esercita il controllo sugli organi disponendo, tra l’altro quanto previsto al punto 1): *“dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell’azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell’azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell’attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione”*;

ALTRESI' l’articolo 34 della l.r. n. 12/2016 detta specifiche disposizioni per la nomina da parte della Regione dei commissari straordinari di enti pubblici regionali o di enti sui quali la Regione stessa esercita un potere di nomina, vigilanza o controllo, prevedendo, tra l’altro, che gli stessi vengano nominati in caso di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell’ente e ancora in caso di inerzia o inadempienza dell’ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;

CONSIDERATO CHE quanto esposto dal Presidente dell’A.T.E.R. del comune di Roma in merito ai ritardi nell’attuazione dei programmi inerenti al rilancio aziendale previsto dal Piano di risanamento 2019-2023, rileva evidenti motivi di disattenzione alle direttive regionali, tra cui le DGR n. 410/2019 e alla DGR n. 888/2021 e di ritardo nello svolgimento delle proprie funzioni tali da compromettere la disponibilità di liquidità e la tenuta finanziaria dell’Azienda in vista della scadenza della rata fiscale riferita alla citata definizione agevolata, con il conseguente rischio di ripristino del debito originario comprensivo di sanzioni ed interessi e quindi di vanificare i benefici economici dati dalla stessa definizione agevolata;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione Lazio, in base alla citata DGR 888/21, vanta il diritto di ricevere il rimborso in via prioritaria e privilegiata a valere sui proventi derivanti dalla dismissione dell'attuale sede di rappresentanza di ATER Roma fino a concorrenza dell'anticipazione di liquidità pari a euro 34.000.000,00; diritto che risulterebbe vanificato in caso di ulteriore inerzia relativa al completamento delle citate procedure di dismissione della sede dell'A.T.E.R.:

TENUTO CONTO che, in caso di inerzia al completamento delle citate procedure di dismissione della sede dell'A.T.E.R., l'inadempimento costituirebbe, ai sensi della medesima D.G.R., condizione di risoluzione della concessione di liquidità, con la conseguente decadenza del privilegio e l'immediato obbligo di restituzione;

CONSIDERATO che, con la citata nota prot. n. 661537 del 5 luglio 2022, la Regione ha invitato formalmente l'A.T.E.R. del comune di Roma a provvedere entro un congruo termine che risulta ampiamente scaduto;

PRESO ATTO del persistere della situazione di inadempienza in relazione alle direttive emanate dalla Regione e dei ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi in grado pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente;

RITENUTO pertanto necessario:

disporre la decadenza del Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. del comune di Roma e la gestione commissariale dell'Azienda stessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della l.r. n. 30/2002 e dell'articolo 34, comma 2, lett. a) e lett. b) della l.r. n. 12/2016, al fine di assicurare il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione;

che con successivo decreto del Presidente della Regione sia disposta l'individuazione del commissario straordinario al quale affidare l'adozione degli atti necessari a superare l'inerzia nonché - al fine di garantire all'A.T.E.R. del comune di Roma la continuità aziendale e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della l.r. n. 30/2002 - i pieni poteri fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della l.r. 30/2002 e successive modificazioni;

trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale dando comunicazione allo stesso organo della disposta decadenza del Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. del comune di Roma;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il compenso del commissario straordinario graverà sul bilancio dell'A.T.E.R. del comune di Roma;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di disporre la decadenza del Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. del comune di Roma e la gestione commissariale dell'Azienda stessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della l.r. n. 30/2002 e dell'articolo 34, comma 2, lett. a) e lett. b) della l.r. n. 12/2016, al fine di assicurare il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione;
2. che con successivo decreto del Presidente della Regione sia disposta l'individuazione del commissario straordinario al quale affidare l'adozione degli atti necessari a superare l'inerzia nonché - al fine di garantire all'A.T.E.R. del comune di Roma la continuità aziendale e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera f), punto 1) della l.r. n. 30/2002 - i pieni poteri fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della l.r. 30/2002 e successive modificazioni;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale dando comunicazione allo stesso organo della disposta decadenza del Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. del comune di Roma

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.